

Chiarimenti Circolare n. 1/E/2017

Fatture emesse	<p>Il dato "Natura" dell'operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l'IVA in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione. Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo "Imposta" mentre il campo "Natura", deve essere valorizzato con apposito codice diverso a seconda del tipo di operazione.</p> <p>Stiamo, quindi parlando ad esempio di operazioni escluse, operazioni non imponibili, operazioni non soggette, fatture emesse senza separata indicazione dell'imposta (articolo74-ter del D.P.R. n. 633/1972) dalle agenzie di viaggio e turismo; Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge, ecc.</p>
Fatture ricevute	<p>Per le fatture ricevute il campo "Natura" può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l'unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l'annotazione "inversione contabile (reverse charge)", oltre a riportare nel campo "Natura" il relativo codice vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi "Imposta" e "Aliquota".</p>
Altri chiarimenti	<ul style="list-style-type: none">• Per le fatture emesse deve essere sempre valorizzato il campo "Numero" riportando esattamente il valore presente nel documento;• Per le fatture ricevute poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti, il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve, in luogo di esso, valorizzare il campo del tracciato con il valore "0";• E' facoltativo il dato relativo alla percentuale di detraibilità IVA o della deducibilità del costo riportato in fattura;• I dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale devono essere inseriti nel solo caso in cui questi siano presenti (e quindi riportati in fattura). In questi casi vanno obbligatoriamente compilati il campo stabile organizzazione e rappresentante fiscale mentre è facoltativa la compilazione di tutti gli altri;• Nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell'Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta;

- Vanno comunicate anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (articolo 6, commi 1 e 6, del DPR 695/1996);
- In caso di inversione contabile (fattura registrata sia nel registro acquisti che vendite) i dati vanno comunicati una sola volta;
- Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato previsto dalla legge n. 398/91 per le associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate, devono essere trasmessi i dati delle fatture emesse, mentre non devono essere trasmessi i dati delle fatture ricevute perché, esonerati dall'obbligo della registrazione;
- I chiarimenti riportati e relativi ai dati fattura ai fini delle trasmissioni opzionali valgono anche per assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 (nuovo spesometro);
- Sono esclusi dal nuovo spesometro: i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane; le Amministrazioni pubbliche; i soggetti in regime forfettario e soggetti in regime di vantaggio;
- Infine è chiarito che nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.) a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario ecc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative a: dati delle sue fatture; dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria; dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l'invio non erano ancora decorsi.